

Ristoro costi energetici a favore delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità - criteri e modalità per l'accesso al contributo straordinario e per la relativa quantificazione, di cui all'articolo 8, comma 11 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023).

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Destinatari

Articolo 3 Termini e modalità di accesso ai contributi

Articolo 4 Criteri per la quantificazione dei contributi

Articolo 5 Concessione ed erogazione dei contributi

Articolo 6 Monitoraggio e rendicontazione

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. L'articolo 8, comma 10 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (*Legge di stabilità 2023*) stabilisce che, in considerazione degli impatti economico-finanziari che l'aumento dei costi energetici ha prodotto sul sistema di offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi, un contributo straordinario a favore delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2022, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi energetici rispetto all'anno 2021.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 11 della legge regionale 22/2022, con il presente documento sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi e per la relativa quantificazione, le modalità di concessione e di erogazione, nonché le procedure di monitoraggio e rendicontazione.

### **Art. 2 Destinatari**

1. Possono accedere al contributo straordinario i soggetti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità della regione, pubbliche e private, autorizzate o convenzionate.
2. Ai fini dell'accesso al contributo, le strutture suddette devono risultare in esercizio alla data dell'istanza e aver espletato il servizio nel corso degli anni 2021 e 2022.
3. Non sono destinatari dei contributi straordinari di cui alla presente deliberazione i soggetti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, autorizzate ai sensi del DPR n. 144/Pres. del 13 luglio 2015.
4. I soggetti gestori delle singole strutture (unità d'offerta) accedono al contributo, con le modalità previste dall'articolo 3, tramite gli Enti gestori (EEGG) dei servizi per la disabilità di competenza territoriale, che

continuano regolarmente ad operare, nelle more del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (*Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia*).

5. I soggetti gestori dei presidi a rilevanza regionale che gestiscono servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, che non accedono al contributo tramite gli EEGG, possono presentare istanza direttamente all'amministrazione regionale, con le modalità di cui all'articolo 3.

### **Art. 3 Termini e modalità di accesso ai contributi**

1. Gli EEGG di cui all'articolo 2, comma 4 e i soggetti gestori dei presidi a rilevanza regionale, di cui all'articolo 2, comma 5, presentano le domande di contributo, redatte secondo il modello di cui all'allegato A), entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di approvazione definitiva della presente deliberazione, specificando l'importo per singola unità d'offerta, esito dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4.
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, vanno presentate al Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza sociosanitaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (di seguito Servizio competente), a mezzo posta elettronica certificata ([salute@certregione.fvg.it](mailto:salute@certregione.fvg.it)).
3. Sono inammissibili le domande di contributo:
  - a) presentate con modalità diverse da quelle previste ai commi 1 e 2;
  - b) prive della firma del legale rappresentante.
4. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio competente provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

### **Art. 4 Criteri per la quantificazione dei contributi**

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, in ogni caso, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. I soggetti richiedenti attestano, tramite la compilazione dell'apposita modulistica di cui all'allegato A):
  - a. I costi energetici sostenuti, desumibili dalle bollette di energia elettrica e gas, relativi all'intera annualità 2021;
  - b. I costi energetici sostenuti, desumibili dalle bollette di energia elettrica e gas, relativi all'intera annualità 2022;
  - c. L'incremento dei costi sostenuti nell'annualità 2022 rispetto al 2021;
  - d. Le eventuali somme, ricevute o richieste, relative alle agevolazioni di cui al comma 1;
  - e. L'importo netto, esito della differenza tra l'incremento dei costi di cui al punto c. e le eventuali altre agevolazioni di cui al punto d.

3. Il calcolo del contributo è effettuato prendendo a riferimento l'importo netto di cui al comma 2, punto e.
4. Il contributo dovuto a ogni singola unità d'offerta è pari al 50 per cento dell'importo netto di cui al comma 2, punto e.
5. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti per la copertura della percentuale prevista al comma 4, il contributo viene ridotto in maniera proporzionale.
6. Nel caso in cui, dopo il calcolo eseguito con le modalità di cui al comma 4, vi sia ancora disponibilità di risorse, le stesse vanno distribuite in maniera proporzionale fino a un massimo del 90 per cento dell'importo netto di cui al comma 2, punto e.

#### **Art. 5 Concessione ed erogazione dei contributi**

1. I contributi, calcolati con i criteri di cui all'articolo 4, sono concessi e contestualmente erogati ai soggetti richiedenti con decreto del Direttore del Servizio competente, entro 60 giorni dal termine di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il decreto di concessione viene pubblicato ai sensi della disciplina sull'amministrazione trasparente di cui all'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

#### **Art. 6 Monitoraggio e rendicontazione**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, provvedono all'invio della dichiarazione di utilizzo dei contributi ricevuti, nei termini stabiliti dal decreto di concessione, con le modalità disciplinate dall'articolo 42, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 5, rendicontano i contributi ricevuti, nei termini stabiliti dal decreto di concessione, con le modalità disciplinate dall'articolo 43, della legge regionale 7/2000.
3. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'amministrazione regionale può disporre controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

## ALLEGATO A

Alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia  
Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità  
Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali  
e dell'integrazione e assistenza sociosanitaria  
Via Cassa di Risparmio, 10  
34121 TRIESTE  
Via PEC: salute@certregione.fvg.it

### ISTANZA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22, ART. 8 commi 10-12

#### CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ A RISTORO DEI COSTI ENERGETICI

Il/la sottoscritto/a:	C.F.:
nato a:	il:
in qualità di:	
Dell'ente (barrare le caselle opportune):	
<input type="checkbox"/> Ente gestore dei servizi per la disabilità:	
<input type="checkbox"/> Comune di Trieste	
<input type="checkbox"/> CISI – Consorzio Isontino Servizi Integrati	
<input type="checkbox"/> CAMPP Consorzio Assistenza Medico Psico Pedagogica	
<input type="checkbox"/> ASUFC Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale	
<input type="checkbox"/> ASFO Azienda Sanitaria Friuli Occidentale	
<input type="checkbox"/> Soggetto gestore di servizi a rilevanza regionale:	
C.F./P.IVA: _____	
Denominazione: _____	
Sede legale: _____	
e-mail/PEC: _____	

#### CHIEDE

La concessione del contributo di cui all'art. 8 commi 10-12 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2022 a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi energetici rispetto all'anno 2021.

A completamento dell'istanza infine si allega:

Allegato 1. Tabella contenente le informazioni necessarie alla quantificazione del contributo di cui all'art. 4 dell'allegato alla DGR n. \_\_\_\_\_

Allegato 2. Modulo 130 – Modalità di pagamento

Allegato 3. Copia documento d'identità in corso di validità (obbligatorio in caso di firma autografa, non necessario in caso di firma digitale)

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(Località) (Data)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma del legale rappresentante / firma elettronica)

Compilare in ogni sua parte la seguente tabella con le informazioni necessarie alla quantificazione del contributo. Per ogni unità di offerta compilare una riga.

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>Soggetto Gestore c. 4 o 5 art. 2</b>	<b>Denominazione Unità d'Offerta</b>	<b>Tipologia setting (residenziale – semiresidenziale)</b>	<b>Spesa 2021 lett. a) c. 2 art. 4</b>	<b>Spesa 2022 lett. b) c. 2 art. 4</b>	<b>Incremento costi lett. c) c. 2 art. 4 (=E-D)</b>	<b>Agevolazioni lett. d) c. 2 art. 4</b>	<b>Importo netto lett. e) c. 2 art. 4 (=F-G)</b>

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE